



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 5

ALLEGATO 5

ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DISCIPLINA DELLE PENALI PER EVENTUALI INADEMPIENZE DEL GESTORE D'AMBITO

Premesse

1. Il presente documento - che disciplina le penali previste all'art.28 della convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'ATO di Sondrio, stipulata il giorno 25 giugno 2014 tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e S.Ec.Am. S.p.A., unitamente ai successivi 4 addendum così come riportati nel testo a fronte di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n.22 del 03.05.2021 - costituisce quinto allegato alla convenzione medesima.
2. L'importo delle penali, come determinato ai punti successivi, sarà corrisposto attraverso l'escussione parziale o totale della fideiussione che S.Ec.Am. S.p.A. ha prestato¹ ai sensi dell'art.28 predetto e che – ai sensi dell'art.151 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – S.Ec.Am. S.p.A. dovrà continuamente mantenere al fine di garantire la corretta gestione del Servizio Idrico Integrato; tale fideiussione opera anche a favore dei Comuni dell'ATO di Sondrio i quali, a tal scopo, non richiedono l'emissione di ulteriore titolo a garanzia per le attività che S.Ec.Am. S.p.A. esegue sui rispettivi territori.
3. In caso di mancato rispetto di più obiettivi contemporaneamente, l'ammontare della penale complessiva è da intendersi come somma delle penali per le singole inottemperanze.
4. Le penali sono dovute tutte in favore dell'Ufficio d'Ambito e non sono liberatorie di eventuali danni e spese arrecati.
5. Le penali applicate non potranno in nessun caso essere riconosciute a S.Ec.Am. S.p.A. tramite la tariffa del SII come componente del costo e pertanto non potranno essere poste a carico degli utenti del Servizio.
6. La somma delle penali pagate nel corso di un anno non potrà essere superiore al valore della fideiussione prestata ai sensi dell'art.28 predetto.

¹ La fideiussione vigente è rappresentata dal documento n. FDI 274461/21 del 02 dicembre 2021, rilasciato dalla Banca Popolare di Sondrio in favore dell'Ufficio scrivente, con scadenza a 5 anni e con obbligo annuale di rivalutazione dell'importo.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 5

7. Le penali non sono comunque dovute nel momento in cui S.Ec.Am. S.p.A. dimostri che l'inadempimento è causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dal Gestore.
8. La presente disciplina delle penali sarà soggetta a modificazioni ogni qual volta l'Ufficio d'Ambito lo riterrà opportuno al fine di influenzare al meglio la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato a beneficio dell'utenza.
9. Salvo diversamente indicato, il presente documento inizierà ad essere applicato alla condotta gestionale tenuta da S.Ec.Am. S.p.A. a partire dal 2024.

Definizione delle penalità

Penalità per mancata contrazione della morosità

10. Qualora l'Unpaid ratio reale risulti essere superiore del 20% rispetto il costo massimo riconosciuto da ARERA (ad es: per il periodo 2024-2029 si intende il valore di Unpaid Ratio di cui all'art.30.2 allegato A deliberazione ARERA 639/2023), verrà applicata una penale pari al 10% della parte del fatturato dell'anno a-2 oggetto di morosità e non riconosciuto in tariffa (es: fatturato a-2 25 milioni, UR reale 4,01%, UR riconosciuto 2,4%, penalità pari a 40.250).
11. I dati di riferimento per la valutazione di quanto in parola sono quelli posti alla base delle avvenute approvazioni in Consiglio provinciale delle predisposizioni tariffarie tempo per tempo disciplinate da ARERA.
12. La valutazione verrà condotta su ciascuna singola annualità a partire dal 2026 (fatturato del 2024).

Penalità per mancata realizzazione degli interventi

13. Qualora la somma del valore lordo (quindi compresi i CFP) degli investimenti realizzati in un determinato biennio risulti essere inferiore al 30% di quanto previsto, verrà applicata una penale pari al 5% del valore non realizzato (es: previsti 10 milioni e realizzati 6 milioni, penalità pari a 200.000).
14. I dati di riferimento per la valutazione di quanto in parola sono quelli posti alla base delle avvenute approvazioni in Consiglio provinciale delle predisposizioni tariffarie tempo per tempo disciplinate da ARERA.
15. Il periodo di riferimento è il biennio regolatorio o altro periodo che verrà stabilito da ARERA; a titolo di esempio, sulla base del MTI4 (ex deliberazione ARERA n.639/2023) i bienni regolatori sono 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029.
16. Il primo biennio sul quale verrà condotta tale valutazione sarà il 2024-2025.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 3 di 5

Penalità per mancato raggiungimento dei target PNRR M2C4 INV.4.4

17. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Convenzione stipulata il giorno 11 marzo 2024 tra Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. comporterà, previo svolgimento dell'iter di cui in seguito, l'applicazione di una penale pari a euro 30.000,00 per singolo inadempimento.
18. Il mancato rispetto dei target di cui al box "Numero abitanti equivalenti resi conformi in funzione dei target intermedi e/o finali" dell'allegato tecnico alla Convenzione stipulata il giorno 11 marzo 2024 tra Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. comporterà, previo svolgimento dell'iter di cui in seguito, l'applicazione di una penale pari a euro 50.000,00 per ciascun target non rispettato.
19. Le predette penali si intendono applicarsi oltre all'eventuale revoca del contributo, totale o parziale, che il Ministero competente dovesse stabilire.

Penalità per mancato raggiungimento dei target PNRR M2C4 INV.4.2

20. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla Convenzione tra Ufficio d'Ambito e S.Ec.Am. S.p.A. per disciplinare i reciproci rapporti come da deliberazione dell'Ufficio d'Ambito n.15 del 17 luglio 2024 comporterà, previo svolgimento dell'iter di cui in seguito, l'applicazione di una penale pari a euro 30.000,00 per singolo inadempimento.
21. Il mancato rispetto dei seguenti target:
 - a. entro e non oltre il 30 giugno 2025: 400 km di nuova rete acquedottistica distrettualizzata (nuova rispetto al 20.10.2022, data di presentazione della proposta al Ministero);
 - b. entro e non oltre il 31 marzo 2026: 750 km di nuova rete acquedottistica distrettualizzata (nuova rispetto al 20.10.2022, data di presentazione della proposta al Ministero);comporterà, previo svolgimento dell'iter di cui in seguito, l'applicazione di una penale pari a euro 100.000,00 per ciascun target non rispettato.
22. Le predette penali si intendono applicarsi oltre all'eventuale revoca del contributo, totale o parziale, che il Ministero competente dovesse stabilire.

Penalità per mancata ottemperanza agli obblighi previsti in convenzione, nella carta della qualità del servizio, nel regolamento del SII, nelle deliberazioni dell'Ufficio d'Ambito

23. La mancata trasmissione all'Ufficio d'Ambito delle informazioni e/o dei dati e/o dei documenti previsti nella convenzione di affidamento, nella carta della qualità del servizio, nel regolamento del SII, nelle deliberazioni assunte dell'Ufficio d'Ambito, comporterà, previo svolgimento dell'iter di cui in seguito, l'applicazione di una penale pari a euro 1.000,00 al giorno per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di euro 10.000,00 per singolo inadempimento.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 4 di 5

Penalità per ridotte performance in materia di qualità contrattuale

24. Con riferimento a ciascun singolo macroindicatore di qualità contrattuale (ex deliberazione ARERA 655/2015 e ss.mm.ii.), qualora la prestazione nell'anno di riferimento risultasse al di sotto del 97% e il macroindicatore risultasse peggiorato in una misura superiore al 1,5% rispetto all'anno precedente, verrà applicata una penale pari a euro 5.000,00.
25. Salvo diversa tempistica di rendicontazione stabilita da ARERA, tale valutazione verrà condotta su ogni annualità.

Penalità per ridotte performance in materia di qualità tecnica

26. Con riferimento a ciascun singolo macroindicatore di qualità tecnica (ex deliberazione ARERA 917/2017 e ss.mm.ii.), qualora risultasse il mancato raggiungimento dell'obiettivo assegnato dalla regolazione ARERA in misura superiore al 50%, verrà applicata una penale pari a euro 10.000,00.
27. Salvo diversa tempistica di rendicontazione stabilita da ARERA, tale valutazione verrà condotta su ogni biennio regolatorio di cui sopra.

Penalità per mancata esecuzione di analisi di potabilità

28. La mancata effettuazione delle analisi chimico-fisico-biologiche di controllo in una percentuale superiore al 10% del totale annuo previsto nella programmazione concordata con ATS comporterà una penale di 40.000,00 euro. Verrà inoltre addebitato il costo delle analisi non effettuate secondo le tariffe di mercato.

Penalità per incongruenze sulla fattibilità delle procedure di limitazione

29. Qualora venga accertata dall'Ufficio d'Ambito, anche a seguito di controlli a campione, la fattibilità tecnica di procedure di limitazione della fornitura idrica, ovvero di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali, per le quali il gestore avesse invece dichiarato l'impossibilità di intervento, verrà applicata – tenuto conto delle cause e delle correlate responsabilità – una penale pari a euro 1.000,00 per ciascun caso riscontrato.

Penalità per ritardi nel pagamento delle spese di funzionamento dell'Ufficio d'Ambito

30. Ai sensi dell'art. 154 comma 1 del d.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e della pertinente regolazione ARERA, S.Ec.Am. S.p.A. è tenuta al versamento in favore dell'Ufficio d'Ambito delle somme introitate con la tariffa a copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio medesimo; l'Ufficio d'Ambito, al fine di introitare le somme di cui sopra, emette fattura.
31. Qualora S.Ec.Am. S.p.A. ritardasse il completo pagamento oltre il 30° giorno dalla consegna della fattura predetta, previo svolgimento dell'iter di cui in seguito, verrà applicata una penale pari a euro 1.000,00 al giorno per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di euro 60.000,00.



UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 5 di 5

Penalità relative alla fideiussione

32. In caso di escussione parziale o totale della fideiussione prestata ai sensi dell'art.151 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora S.Ec.Am. S.p.A. mancasse di reintegrare l'importo garantito entro il termine di 60 giorni dal pagamento del Garante a favore dell'Ufficio d'Ambito, previa messa in mora da parte dell'Ufficio d'Ambito e in deroga all'iter descritto di seguito, verrà applicata una penale pari ad euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo a partire dalla messa in mora fino ad un massimo di euro 90.000,00; trascorso invano anche tale periodo (in totale caratterizzato al minimo da 150 giorni come da art.28quater comma 4 della convenzione di affidamento) l'Ufficio d'Ambito si riserverà il diritto di risolvere la convenzione.
33. Quanto sopra è da applicarsi anche al caso in cui l'aggiornamento annuale dell'importo da garantire portasse ad un valore maggiore rispetto all'importo garantito, qualora S.Ec.Am. S.p.A. mancasse di aggiornare la fideiussione entro il termine di 60 giorni dalla data prevista.
34. Quanto al secondo punto precedente è da applicarsi anche al caso in cui la fideiussione sia arrivata a scadenza, qualora S.Ec.Am. S.p.A. non abbia stipulato altra adeguata garanzia.

Iter per l'applicazione delle penali

35. L'Ufficio d'Ambito, una volta rilevata la presunta inadempienza, la contesta al Gestore in forma scritta, dettagliando la disposizione non rispettata.
36. Il Gestore, entro un termine non superiore a 30 giorni dalla contestazione, può fornire le proprie controdeduzioni.
37. In caso di inadempienza non sanabile (es: valutazione ex post su dati già rendicontati in via definitiva), l'Ufficio d'Ambito, esaminate le eventuali controdeduzioni, trasmette al Gestore riscontro scritto comunicando l'esito delle valutazioni condotte.
38. In caso di inadempienza sanabile (es: attività che possono ancora essere svolte) l'Ufficio d'Ambito, esaminate le eventuali controdeduzioni, assegna al Gestore un nuovo termine per l'adempimento. Trascorso infruttuosamente il termine predetto l'Ufficio d'Ambito provvede a diffidare il Gestore assegnando un ultimo e perentorio termine, trascorso invano il quale si applicano le penali calcolate in base ai giorni di ritardo sino ad adempimento avvenuto.
39. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito è l'Organo preposto per emettere il provvedimento formale di irrogazione delle penali in seguito alla valutazione della documentazione prodotta, notificando l'esito al Gestore.
40. L'Ufficio d'Ambito è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni della regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Vigenza

41. La presente disciplina è valida a partire dal giorno dopo l'approvazione in Consiglio provinciale.